



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE CIVILE

composta da:

Francesco Maria Cirillo

Presidente

Giuseppe Fortunato

Consigliere Rel.

Mauro Criscuolo

Consigliere

Valeria Pirari

Consigliere

Andrea Penta

Consigliere

ha pronunciato la seguente

Oggetto:

DISCIPLINARE
PROFESSIONISTI

CC 4.6.2026

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 16754/2024 R.G. proposto da:

██████████ rappresentato e difeso dall'avvocato ██████████

██████████ unitamente all'avvocato ██████████.

-RICORRENTE-

contro

CONSIGLIO NOTARILE DI RAVENNA, in persona del legale rappresentante
pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato ██████████

-CONTRORICORRENTE-

nonché contro

PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI
APPELLO DI BOLOGNA.

-INTIMATO-

avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Bologna n. 613/2024
depositata il 22/02/2024.

Udito il Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice Generale
Claudia Pedrelli, che ha chiesto di respingere il ricorso.

Udito l'avv. ██████████.



FATTI DI CAUSA

1. Con decisione del 23 giugno 2022, la COREDI dell'Emilia-Romagna ha applicato al notaio [REDACTED] la sanzione della censura per non aver inviato al Consiglio notarile copia degli atti stipulati nel periodo compreso tra il 10 marzo ed il 6 aprile 2020, unitamente agli estratti repertoriali relativi al medesimo arco temporale, e la sanzione pecuniaria di euro 15.000,00 per aver svolto la professione, nel periodo di emergenza epidemiologica da Covid-19, avvalendosi di strumenti di collegamento audiovisivo a distanza.

Avverso tale decisione il notaio ha proposto reclamo dinanzi alla Corte d'appello di Bologna, che ha confermato il provvedimento disciplinare con ordinanza n. 613 del 22 febbraio 2024.

Il giudice distrettuale ha respinto l'eccezione di decadenza per tardività della contestazione, sostenendo che il termine previsto dall'art. 153 della legge notarile ha natura ordinatoria e non perentoria e il suo decorso non comporta l'illegittimità della sanzione e che il tempo intercorso tra l'acquisizione degli elementi informativi e l'esercizio dell'azione disciplinare era congruo, dati il contesto emergenziale e la necessità di svolgere attività istruttoria, non essendo emerso alcun concreto pregiudizio difensivo in danno del sanzionato.

Ha ritenuto fondata la prima contestazione, evidenziando che [REDACTED] dopo la richiesta del 7 aprile 2020, non aveva trasmesso al Consiglio notarile la documentazione richiestagli, avendola depositata direttamente dinanzi alla COREDI nel procedimento amministrativo.

In merito alla seconda contestazione, la Corte distrettuale, dopo aver respinto l'eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni assunte nella fase istruttoria, ha dato atto che lo stesso notaio aveva ammesso di essersi servito di apparecchi audiovisivi nel periodo pandemico, ritenendo che tale modalità operativa si ponesse in contrasto con il principio prescritto



dall'art. 47 della legge notarile e dalle norme deontologiche, che impongono al notaio di svolgere personalmente e in presenza l'attività professionale.

Per la cassazione della sentenza [REDACTED] [REDACTED] ha proposto ricorso affidato a quattro motivi, illustrati con memoria; il Consiglio Notarile di Ravenna ha resistito con controricorso.

Il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Bologna non ha svolto difese.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Le eccezioni di inammissibilità del ricorso sono infondate.

L'impugnazione illustra in maniera esaustiva i fatti di causa e le ragioni in diritto della decisione impugnata ed indica in modo sufficientemente specifico gli atti del giudizio di merito rilevanti per la decisione, senza limitarsi a sollevare censure in fatto.

1. Con il primo motivo si denuncia la violazione degli artt. 153 e 160 della legge notarile, in relazione all'art. 360 c.p.c., per avere la Corte di appello escluso la tardività dell'azione disciplinare, ritenendo congruo il termine di otto mesi intercorso tra l'acquisizione degli elementi di incolpazione e la richiesta di apertura del procedimento.

Secondo il ricorrente, la necessità che la contestazione sia formulata "senza indugio", come prescrive l'art. 153 della legge notarile, impone un obbligo di tempestiva attivazione dell'azione disciplinare, da valutarsi con riferimento al momento in cui l'autorità procedente abbia acquisito conoscenza degli elementi costitutivi dell'illecito, il che, nel caso in esame, doveva farsi risalire al periodo compreso tra il 6 e il 14 aprile 2020, allorquando erano state raccolte le dichiarazioni delle persone informate sui fatti. Il termine di otto mesi effettivamente decorso non sarebbe stato in alcun modo giustificabile per la necessità di ulteriori accertamenti né da un preteso comportamento ostruzionistico del notaio, non avendo rilievo l'assenza di un pregiudizio difensivo ai danni dell'incolpato. La decisione



sarebbe illogica nella parte in cui ha ricollegato il ritardo nella contestazione alla mancata trasmissione della documentazione.

Il motivo è infondato.

L'art. 153, comma 2, della legge notarile, nel prescrivere che l'azione disciplinare sia promossa "senza indugio" introduce un criterio elastico, il cui controllo si esaurisce nella verifica di adeguatezza del tempo impiegato in relazione alle esigenze del caso concreto, senza incidenza sulla validità dell'azione, che resta soggetta al solo termine prescrizionale dell'illecito.

La giurisprudenza di questa Corte ha ribadito anche di recente che i termini della fase amministrativa sono ordinatori, non perentori, e che l'art. 153 impone un accertamento di congruità del tempo impiegato in funzione del possibile pregiudizio difensivo e della complessità dell'accertamento, ma non comporta alcuna decadenza ove tale termine non sia rispettato (Cass., n. 7105/2026; Cass. n. 22573/2025; Cass. n. 20650/2025; Cass. n. 9041/2016 e Cass., n. 15963/2011).

La diversa tesi del ricorrente non consente, peraltro, di superare l'accertamento in fatto, logicamente motivato, che ha condotto il giudice distrettuale a ritenere del tutto congruo il termine di otto mesi dall'apertura del procedimento alla successiva contestazione, sul rilievo che il tempo decorso era oggettivamente contenuto e giustificato dalla necessità di completare l'istruttoria.

E' principio costante nella giurisprudenza di questa Corte che, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata, il momento dell'accertamento - in relazione al quale collocare il "*dies a quo*" del termine previsto per la notifica degli estremi di tale violazione - non coincide con quello in cui sia stato acquisito il "fatto" nella sua materialità da parte dell'autorità cui è stato trasmesso il rapporto, ma va individuato nel momento in cui detta autorità abbia acquisito e valutato tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell'esistenza dell'illecito e per la quantificazione della sanzione.



Anche in tema di sanzioni disciplinari previste dalla legge notarile, l' art. 153 della L. 89/1913, nel richiedere che il procedimento a carico del notaio sia avviato senza indugio, impone al giudice di merito il compito di accertare se il tempo impiegato possa considerarsi adeguato in relazione all'esigenza di celerità richiesta dalla norma in relazione al concreto sviluppo del procedimento disciplinare e degli accertamenti che si rendono necessari sulla base degli elementi che vanno dedotti ed acquisiti nel giudizio di merito (Cass. 7051/2021; Cass. 9041/2016).

Il compito di individuare, secondo le caratteristiche e la complessità della situazione concreta, il momento in cui ragionevolmente la contestazione avrebbe potuto essere tradursi nella contestazione compete al giudice del merito, la cui valutazione non è sindacabile nel giudizio di legittimità poiché congruamente motivata (Cass., n. 27702/2019; Cass., n. 27405/2019; Cass., n. 21171/2019; Cass., n. 9254/2018; Cass., n. 2687/2016; Cass., n. 25836/2011; Cass., SU, n. 5395/2007).

2. Con il secondo motivo si denuncia la violazione degli artt. 21 e 22 del codice deontologico notarile e dell'art. 147 della legge notarile, in relazione all'art. 360 c.p.c., per avere la Corte d'appello ritenuto sussistente la responsabilità disciplinare per il mancato invio degli atti al Consiglio notarile, trascurando che la documentazione era funzionale all'applicazione della sanzione e che, per tale ragione, era stata trasmessa alla COREDI, consentendone la piena utilizzazione per il giudizio sulla legittimità del provvedimento oggetto di reclamo; si evidenzia che, con comunicazione del 18 maggio 2020, era stata offerta una piena disponibilità ad ottemperare alla richiesta, subordinandola legittimamente all'adozione di misure a tutela della riservatezza dei clienti.

Il ricorrente sostiene, inoltre, che l'illecito disciplinare di cui all'art. 147 presuppone una violazione non meramente occasionale delle norme deontologiche, mentre la condotta, quand'anche irregolare, ha avuto carattere episodico e circoscritto nel tempo; lamenta che la motivazione



della sentenza si risolva nella riproposizione delle stesse argomentazioni della decisione disciplinare, senza un autonomo esame delle censure articolate in sede di reclamo, in particolare con riferimento alla natura collaborativa del comportamento tenuto dal notaio.

Il motivo è infondato.

La Corte di merito ha stabilito che il notaio non aveva ottemperato alla richiesta di trasmettere al Consiglio notarile gli atti rogati dal 10 marzo al 6 aprile 2020 e i relativi dati repertoriali.

Tale condotta omissiva era sufficiente ad integrare l'illecito, non avendo rilievo la successiva trasmissione degli atti nel corso del procedimento sanzionatorio dinanzi alla COREDI, essendo ugualmente ostacolata la funzione di vigilanza e di controllo sugli iscritti che compete al Consiglio distrettuale senza che fosse eliso il disvalore della violazione.

L'art. 22 dei "Principi di deontologia professionale dei notai", nel testo all'epoca in vigore, stabilisce che il notaio è tenuto a comunicare al Consiglio i dati e le informazioni che gli sono richiesti, riguardanti la propria attività professionale, e ad esibire o trasmettere copie, estratti del repertorio ed atti, registri, libri e documenti.

Il notaio che non fornisce al Consiglio la documentazione richiesta, sottraendosi ai controlli dell'organo preposto alla funzione di vigilanza sulla categoria, pone in essere una condotta contraria ad una prescrizione deontologica espressa e improntata a scarsa lealtà, correttezza e limpidezza, in contrasto con i principi di deontologia oggettivamente enucleabili dal comune sentire in un dato momento storico, e, pertanto, lesiva del prestigio e del decoro della classe notarile (Cass. 32147/2018; Cass. 24962/2016; Cass. 11451/2015; Cass. 24962/2016).

Per l'applicazione della sanzione non è, pertanto, richiesta la non occasionalità della condotta, che deve sussistere per le violazioni di cui alla lettera b) dell'art. 147 della legge notarile, non per quelle, tra cui va correttamente sussunta quella addebitata al ricorrente (ferma l'identità del



fatto contestato e il trattamento sanzionatorio), ricadente nell'ipotesi regolata dall'art. 147, lett. a).

L'obbligo di collaborazione del notaio con il Consiglio notarile, funzionale all'esercizio del potere di vigilanza, ha carattere generale e la sua violazione si configura anche in presenza di un singolo inadempimento.

Non assume rilievo la disponibilità manifestata dal notaio, poiché l'obbligo di collaborazione non è subordinato a condizioni né può essere differito unilateralmente, tanto più quando la richiesta proviene da un organismo pubblico nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, non potendo invocarsi ragioni di riservatezza della clientela: come correttamente ricordato dal giudice distrettuale, ai sensi degli artt. 18 e 19 d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (c.d. codice della privacy) - secondo cui il trattamento da parte di un soggetto pubblico di dati personali è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, mentre il trattamento riguardante dati diversi da quelli sensibili e giudiziari è consentito anche in mancanza di una norma di legge o di regolamento che lo preveda espressamente - commette illecito disciplinare il notaio, libero professionista esercente una funzione pubblica, il quale non ottempera alla richiesta del Consiglio notarile distrettuale, organismo di natura anch'esso pubblica, di trasmettere copia delle fatture attinenti agli atti repertoriati, trattandosi della comunicazione di dati tra soggetti pubblici stabilita dai principi di deontologia professionale dei notai emanati in virtù di autonoma potestà regolamentare attribuita a tale Consiglio dall'art. 16 della legge 27.06.1991 n. 220 (Cass. 25504/2006; Cass. 3802/2014).

3. Con il terzo motivo si denuncia la violazione dell'art. 116 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c..

Il ricorrente si duole che la decisione impugnata abbia attribuito rilievo alle deposizioni assunte in fase preliminare, senza considerare che le dichiarazioni erano state successivamente rettificate nel corso del procedimento disciplinare e, in particolare, che il teste [REDACTED]



aveva precisato di avere partecipato ad una sola stipula e di non essere affatto certo dell'assenza fisica del notaio, avendo soltanto dichiarato di averlo visto tramite monitor e di non sapere dove si trovasse. Analoghe incertezze emergevano dalla deposizione di [REDACTED] che aveva riferito di non avere visto personalmente il notaio, senza tuttavia poter escludere la sua presenza nello studio.

Le prove sarebbero state valutate in modo parziale e selettivo, senza dar conto delle ragioni della preferenza accordata ad alcune risultanze rispetto ad altre e nonostante i dubbi espressi, in proposito, nella decisione disciplinare impugnata.

Il motivo è infondato.

La Corte di appello ha anzitutto escluso che le informazioni rese in fase istruttoria dal teste [REDACTED] fossero inutilizzabili poiché assunte dal Presidente privo di delega del Consiglio, essendo questi ancora in carica al momento dell'assunzione del mezzo istruttorio; ha ritenuto superfluo ogni ulteriore verifica solo riguardo alla deposizione della [REDACTED] rinnovata in sede disciplinare, il che confuta l'asserita inutilizzabilità di tutti elementi acquisiti nella fase preliminare del procedimento.

La sussistenza dei fatti contestati è stata desunta non dalle sole dichiarazioni testimoniali ma, principalmente, dalle stesse ammissioni dell'incolpato circa l'utilizzo di sistemi audiovisivi per la redazione degli atti, a conferma, secondo la Corte di merito, di un *modus operandi* del notaio protrattosi nel periodo pandemico e, quindi, per sua natura non occasionale, pur avendo i testi riferito delle modalità di stipula di un solo atto di compravendita e di un'autentica di firma.

Le dichiarazioni, asseritamente rettificate nel corso del procedimento, avevano in realtà confermato che il notaio era collegato solo tramite monitor e che la firma era stata raccolta da un dipendente, circostanze che il giudice distrettuale ha ritenuto dimostrassero che il ricorrente non era presente al momento della stipula e che operava a distanza.



La credibilità delle dichiarazioni e l'accertamento dei fatti riposano su una valutazione globale del materiale istruttorio, non occorrendo porre a confronto le dichiarazioni di tutti gli altri clienti, né ha rilievo che gli atti non siano stati invalidati poiché non rogati alla presenza del notaio, non essendo eliso il disvalore della condotta.

La valutazione delle prove raccolte, anche se si tratta di presunzioni, costituisce un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito (Cass., n. 20553/2020; Cass. n. 32505/2022; Cass., n. 10927/2024) L'accertamento delle violazioni appare, sotto tale profilo, incensurabile, poiché correttamente motivate e frutto di un vaglio critico delle risultanze istruttorie, dovendo ritenersi pienamente assolto l'obbligo di motivazione.

Non è, infine, invocabile l'art. 116 c.p.c., ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c., la cui violazione può essere dedotta in sede di legittimità ove si allegghi che il giudice, nell'esaminare una prova, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", o quando il giudice abbia disatteso il criterio di apprezzamento di una prova soggetta ad una specifica regola di valutazione, restando esclusa la possibilità di censurare - da tale prospettiva - le conclusioni che il giudice abbia tratto dagli elementi acquisiti al processo (Cass., n. 11892/2016; Cass., n. 13960/2014; Cass., n. 26965/2007).

4. Con il quarto motivo si denuncia la violazione degli artt. 32 Cost., 36, 37 e 42 del codice deontologico notarile, nonché degli artt. 47 e 147 della legge notarile, in relazione all'art. 360 c.p.c., contestando alla Corte d'appello di aver ritenuto che il notaio non potesse far uso di strumenti audiovisivi, senza tener conto del contesto emergenziale provocato dalla pandemia da Covid-19 e senza considerare che le modalità organizzative adottate erano volte a garantire il rispetto delle misure di distanziamento



e la tutela della salute costituzionalmente garantita, senza pregiudicare la presenza del notaio nello studio.

Il ricorrente sostiene, inoltre, che le norme deontologiche non contengono un espresso divieto di utilizzo di strumenti tecnologici di collegamento audiovisivo, purché sia assicurata l'interazione tra il notaio e le parti.

La Corte d'appello avrebbe, infine, prescelto un'interpretazione restrittiva senza effettuare il necessario bilanciamento con il diritto fondamentale alla salute di cui all'art. 32 Cost. Difetterebbe, da ultimo, il requisito di non occasionalità della condotta prescritta dall'art. 147, lettera b), della legge notarile.

Il motivo è infondato.

La Corte territoriale ha accertato in fatto che il notaio aveva proceduto alla redazione degli atti mediante collegamento audiovisivo senza garantire la presenza fisica nello studio, avendo delegato ai collaboratori l'acquisizione delle firme dei contraenti; ha ritenuto che il ricorrente avesse operato con tale modalità organizzativa del lavoro nel periodo emergenziale, come da lui stesso ammesso (a conforto della non occasionalità della violazione ai sensi dell'art. 147, lettera b), della legge notarile).

Il principio sancito dall'art. 47 della legge notarile e declinato dalle norme deontologiche impone che il notaio svolga personalmente, in presenza delle parti, tutte le attività essenziali del ricevimento dell'atto, compresa la raccolta delle sottoscrizioni, il che implica un rapporto diretto e immediato, non surrogabile mediante l'intervento di collaboratori o strumenti che impediscano il contatto personale in ogni fase dello svolgimento dell'attività (Cass., n. 8036/2014; Cass., n. 10872/2018).

L'art. 36 delle norme deontologiche, nella formulazione vigente *ratione temporis*, dispone che "l'esecuzione della prestazione del notaio è caratterizzata dal rapporto personale con le parti; la facoltà di valersi di collaboratori non può pregiudicare la complessiva connotazione personale che deve rivestire l'esecuzione dell'incarico professionale.; l'art. 37



prevede che "in ogni caso compete al notaio svolgere di persona, in modo effettivo e sostanziale, tutti i comportamenti necessari...per l'indagine sulla volontà delle parti, da svolgere in modo approfondito e completo, mediante proposizione di domande e scambio di informazioni intese a ricercare anche i motivi e le possibili modificazioni della determinazione volitiva come prospettatagli".

L'art. 142 della legge notarile dispone che il notaio non può assentarsi dallo studio in caso di emergenza epidemiologica.

La possibilità di redazione di atti con l'impiego di piattaforme audiovisive non è generalizzata ed è stata consentita solo successivamente ai fatti contestati dall'art. 2 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 183 per la redazione dell'atto costitutivo delle società a responsabilità limitata e delle società a responsabilità limitata semplificata aventi sede in Italia mediante l'utilizzo di una piattaforma telematica predisposta e gestita dal Consiglio nazionale del notariato, ammettendo la partecipazione in videoconferenza delle parti richiedenti o di alcune di esse (art. 1 del D.M. 26.7.2022, n. 155 - *Regolamento in materia di definizione dei modelli degli atti costitutivi delle società a responsabilità limitata aventi sede in Italia e con capitale versato mediante conferimenti in denaro, in attuazione dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 183*).

4.1 Non può riconoscersi alcun rilievo esimente alle particolari modalità di espletamento della funzione notarile per ragioni di tutela della salute imposte dall'emergenza sanitaria: il bilanciamento tra il diritto alla salute e il rispetto dei doveri professionali non consentiva al notaio di derogare all'obbligo di svolgere l'attività personalmente e in presenza con l'adozione delle opportune misure di prevenzione atte a contrastare la diffusione del contagio.

La disciplina emergenziale (D.L. 23.2.2020 n. 6 - *Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*;



D.L. 8.3.2020 n. 11 - *Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria*; D.P.C.M. 11.3.2020- *Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*), non prevedeva sospensioni generalizzate dell'attività professionale, fermi i limiti derivanti dai divieti di circolazione delle persone e di allontanamento dalle abitazioni.

L'art. 1, n. 7), del D.P.C.M. dell'11.3.2020, per garantire continuità alle attività produttive e professionali, si limitava a raccomandare l'adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile, di rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, di sanificare periodicamente i luoghi di lavoro.

Era raccomandato l'utilizzo del lavoro agile per le attività che potessero esser svolte a distanza ma senza contemplare deroghe ai doveri previsti dalla legge notarile anche in caso di epidemia, essendo la tutela della salute affidata alle specifiche misure cautelative individuate dalla normativa emergenziale.

Il ricorso è, quindi, respinto.

Le spese seguono la soccombenza.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 200,00 per esborsi e in € 4.000,00 per



compenso, oltre ad IVA, C.P.A. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 04/06/2026.

Il Consigliere estensore

Giuseppe Fortunato

Il Presidente

Francesco Maria Cirillo

